

Seminario | Modulo Jean Monnet 2025



AIR transport law, **C**onsumers **A**nd
other **R**elated issues in **E**urope

Project No. 101085150 - ERASMUS-JMO-2022-MODULE



**Cofinanziato
dall'Unione europea**

Questa presentazione è stata realizzata nell'ambito del progetto AIR-CARE, finanziato dall'Unione europea. Le opinioni espresse appartengono, tuttavia, al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione europea o dell'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura (EACEA). Né l'Unione europea né l'EACEA possono esserne ritenute responsabili.

This presentation has been created within the project "AIR-CARE", funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

30 gennaio 2025 (II)

Prof.ssa Cinzia PERARO (UNIBG)

Le situazioni emergenziali e il trasporto aereo: le azioni adottate dall'Unione europea e dagli Stati. Analisi di casi pratici.

Alcune considerazioni su recenti situazioni emergenziali:

- Conflitto in Ucraina

L'invasione russa dell'Ucraina ha causato la **chiusura dello spazio aereo** del Paese invaso per il conflitto e di quello russo come risposta alle sanzioni europee e statunitensi.

- Così, aerei deviano verso rotte polari o meridionali.

→ Trasporti



<https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/eu-sanctions-russia-ukraine-invasion/>

- **Agenzia europea della sicurezza aerea - Easa:** problema di possibili jamming (disturbo trasmissioni) e/o spoofing (manipolazione dati) dei sistemi globali di navigazione satellitare Gns nelle aree che circondano la zona di conflitto e in altre aree

Sanzioni nel settore dell'aviazione

- Nel febbraio 2022 l'UE ha vietato ai vettori russi di ogni tipo di accedere ai suoi aeroporti e di sorvolare il suo spazio aereo. > gli aerei immatricolati in Russia o altrove e presi a noleggio o in leasing da un cittadino o un'entità russa non possono atterrare in nessun aeroporto dell'UE e non possono sorvolare i paesi dell'UE. Sono inclusi nel divieto gli aerei privati, ad esempio i jet d'affari privati.
- l'UE ha vietato l'esportazione verso la Russia di beni e tecnologie nei settori aeronautico e spaziale.
- Sono vietati anche i servizi assicurativi, i servizi di manutenzione e l'assistenza tecnica connessi a tali beni e tecnologie. Gli Stati Uniti, il Canada e il Regno Unito hanno imposto restrizioni analoghe.

= le compagnie aeree russe non possono acquistare aeromobili, pezzi di ricambio o equipaggiamenti per la loro flotta e non possono effettuare le necessarie riparazioni o ispezioni tecniche. Poiché l'attuale flotta aerea commerciale russa è stata costruita per tre quarti nell'UE, negli USA o in Canada, con il tempo il divieto comporterà probabilmente il fermo operativo di una parte significativa della flotta russa dell'aviazione civile, anche per i voli nazionali.

Risoluzione del Parlamento europeo del 5 maggio 2022 sull'impatto della guerra illegale di aggressione russa contro l'Ucraina sui settori dei trasporti e del turismo dell'UE (2022/2643(RSP))

Rileva che

- il 28 febbraio 2022 la Russia ha annunciato, come rappresaglia, il divieto di utilizzare lo spazio aereo russo per gli aeromobili di 36 paesi, tra cui gli Stati membri dell'UE;
- con la chiusura dello spazio aereo ucraino, circa **il 3,3 % dei movimenti di traffico aereo di passeggeri in Europa si è fermato**, oltre ai voli passeggeri tra la Russia e l'Europa, che nel 2021 rappresentavano il 5,7 % del traffico totale europeo;

13. esprime preoccupazione per il **grave impatto** che il conflitto sta producendo sul **settore del trasporto aereo** in termini di **costi operativi**, rendendo più costoso il trasporto sia di passeggeri che di merci;
sottolinea che la combinazione di sanzioni e divieti di volo **ha costretto le compagnie aeree a sospendere o reindirizzare i loro voli**;
sottolinea, inoltre, che i prolungamenti massimi degli itinerari necessari per gli aeromobili per evitare lo spazio aereo russo e bielorusso variano **da tre a quattro ore per tratta**, causando **problemi di rifornimento** (scali supplementari, quindi costi aggiuntivi) e orari di lavoro più lunghi per gli equipaggi rispetto a quelli previsti dalla normativa dell'Unione;

14. sottolinea che l'Ucraina e la Russia sono fra i principali **produttori di titanio**, il principale metallo utilizzato nella fabbricazione degli aeromobili, e che il conflitto in corso potrebbe incidere sul suo approvvigionamento nel breve termine;

15. invita la Commissione a valutare e, ove necessario, a presentare una **strategia di sostegno alle compagnie aeree dell'Unione e ai loro dipendenti**, che sono stati duramente colpiti prima dalla pandemia di COVID-19 e ora dal divieto di sorvolo della Russia e della Bielorussia, dai prezzi elevati del carburante e dal calo della domanda; sottolinea, tuttavia, la necessità di **garantire condizioni di parità e una concorrenza leale** tra le compagnie aeree, soprattutto in sede di fornitura di sostegno finanziario;

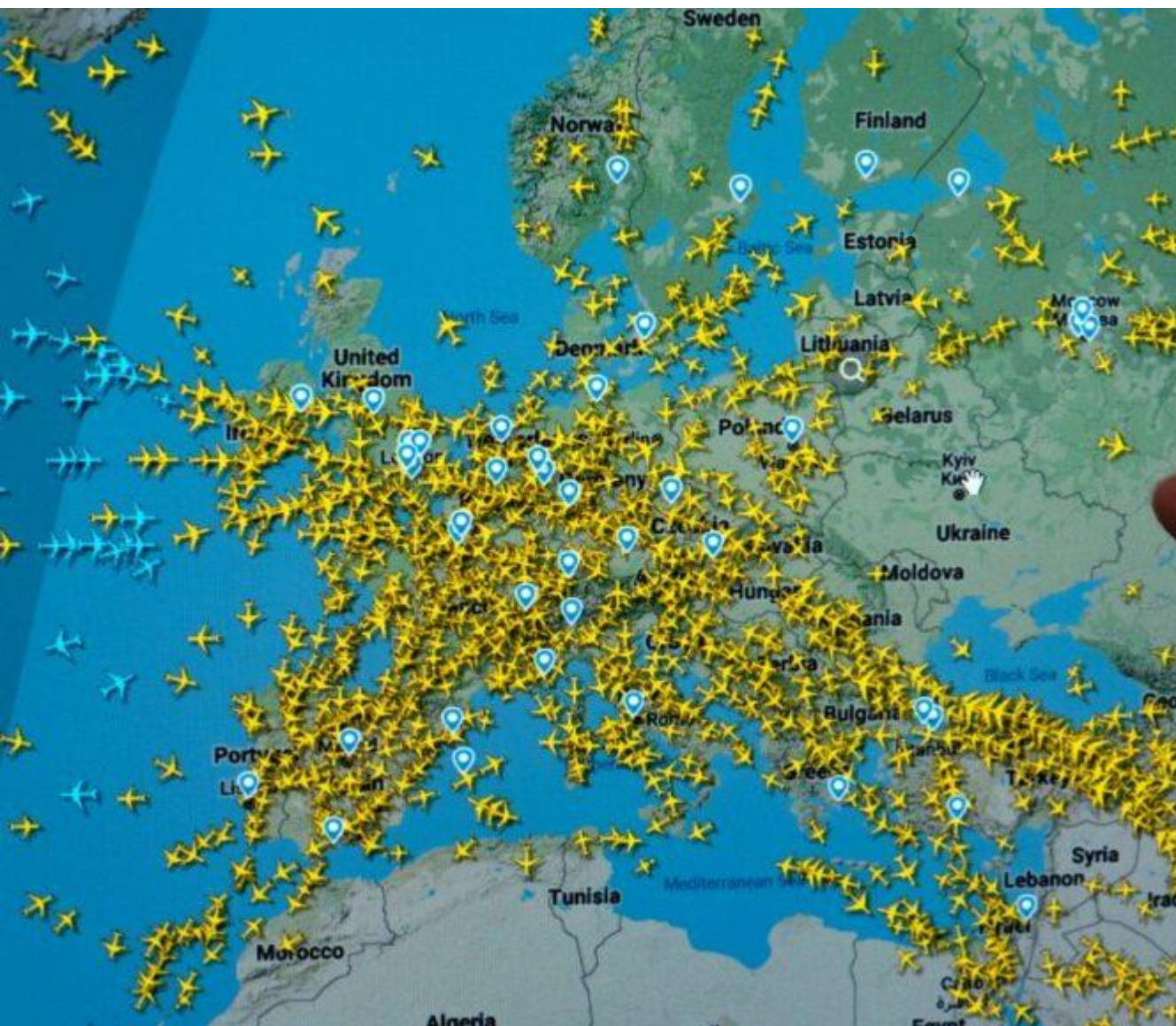
16. deplora il fatto che la Russia, in palese **violazione delle norme internazionali in materia di aviazione civile (Convenzione di Chicago)**, **abbia approvato una legge** che impone che gli aerei noleggiati da compagnie straniere siano nuovamente immatricolati nel registro aeronautico russo;

(...) plaude alla decisione della Commissione di includere nell'elenco per la sicurezza aerea (**EU SAFETY LIST**) i vettori russi che utilizzano aeromobili interessati da questa nuova immatricolazione, dato che le autorità russe non dispongono della capacità di sorveglianza della sicurezza in termini di aeronavigabilità per le centinaia di aeromobili di nuova immatricolazione; sottolinea che le autorità russe saranno le sole responsabili del rischio cui espongono la vita dei propri cittadini nel momento in cui mettono in funzione nei cieli russi i suddetti aeromobili rubati, senza essere in grado di rispettare i necessari requisiti di sicurezza;

17.chiede che l'Unione prosegua l'azione volta a impedire ai mercenari del gruppo Wagner e ai combattenti stranieri provenienti dalla Siria, fra gli altri, di unirsi effettivamente alle battaglie in corso in Ucraina per commettere atrocità contro la popolazione civile;

chiede pertanto che l'alto rappresentante esiga, in particolare, che i governi di Turchia, Georgia, Azerbaigian e Iraq, come pure i governi delle repubbliche dell'Asia centrale, **chiudano il loro spazio aereo a qualsiasi aereo militare o charter russo, iraniano o siriano, o a qualsiasi compagnia aerea regolare che trasporti i suddetti mercenari;**

chiede all'Unione di stilare una lista nera di tutte le compagnie aeree che possono partecipare a tali trasporti (...)



Per approfondire:

M. Barbano,
La chiusura dello spazio aereo: il caso della misura restrittiva adottata dall'Unione europea nei confronti della Russia in occasione del conflitto ucraino,

in Il Diritto dell'Unione europea,
2022, n. 3-4

Epidemia Covid-19

- lockdown nelle differenti aree geografiche: il **traffico aereo** ha registrato una **contrazione senza precedenti**.
- Nel solo mese di marzo 2020 gli aeroporti europei hanno registrato una **perdita di 106 milioni di passeggeri**.
 - Durante la crisi globale del 2008 si erano persi 100 milioni di passeggeri in 12 mesi.
- Una prima **stima degli effetti della crisi** dovuta alla pandemia di **Covid 19** calcola una perdita complessiva pari a più della metà del valore prodotto nel 2019.

Azioni UE: comunicazioni e orientamenti

- Orientamenti della Commissione relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (GU C 86 I del 16.3.2020, pag. 1),
- orientamenti della Commissione relativi all'esercizio della libera circolazione dei lavoratori durante la pandemia di COVID-19 (GU C 102I del 30.3.2020, pag. 12),
- «Tabella di marcia comune europea verso la revoca delle misure di contenimento della COVID-19» presentata dalla presidente della Commissione europea e dal presidente del Consiglio europeo, orientamenti della Commissione sulla libera circolazione degli operatori sanitari e sull'armonizzazione minima della formazione in relazione alle misure di emergenza legate alla COVID-19 (GU C 156 dell'8.5.2020, pag. 1),
- comunicazione della Commissione «Verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne» (GU C 169 del 15.5.2020, pag. 30),
- comunicazione della Commissione «Terza valutazione dell'applicazione della restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE» [COM(2020) 399 final],
- orientamenti della Commissione relativi ai lavoratori stagionali nell'UE nel contesto della pandemia di COVID-19 (GU C 235I del 17.7.2020, pag. 1),
- comunicazione della Commissione sull'attuazione delle corsie verdi («green lanes») previste dagli orientamenti relativi alle misure per la gestione delle frontiere destinate a tutelare la salute e garantire la disponibilità di beni e servizi essenziali (GU C 96I del 24.3.2020, pag. 1),
- orientamenti della Commissione: agevolare le operazioni di trasporto aereo di merci durante l'epidemia di COVID-19 (GU C 100I del 27.3.2020, pag. 1)
- orientamenti della Commissione relativi alla protezione della salute, al rimpatrio e alle modalità di viaggio per i marittimi, i passeggeri e le altre persone a bordo delle navi (GU C 119 del 14.4.2020, pag. 1).

- Il **13 ottobre 2020**, gli Stati membri dell'UE hanno adottato una **raccomandazione del Consiglio** su un approccio coordinato alla **limitazione della libera circolazione in risposta alla pandemia COVID-19**.
- La raccomandazione è stata aggiornata il 1° febbraio 2021, il 14 giugno 2021 e il 25 gennaio 2022.

Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio del 13 ottobre 2020 per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19

Non vincolante!

- Principi generali (restrizioni solo per motivi specifici e limitati di interesse pubblico, vale a dire la protezione della salute pubblica, nello stretto necessario)
- No discriminazione tra Stati, e no discriminazione in base alla cittadinanza
- Mappatura zone a rischio
- Azioni all'arrivo dei passeggeri (test, quarantena)

Raccomandazione (UE) 2020/648 della Commissione del 13 maggio 2020 relativa ai **buoni offerti** a passeggeri e viaggiatori **come alternativa** al rimborso per pacchetti turistici e servizi di trasporto annullati nel contesto della pandemia di Covid-19

C/2020/3125

- I regolamenti (CE) n. 261/2004, (CE) n. 1371/2007, (UE) n. 1177/2010 e (UE) n. 181/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio («i regolamenti dell'Unione sui diritti dei passeggeri») stabiliscono i diritti dei passeggeri (in tutti i settore dle trasporto) in caso di cancellazioni.
- **In caso di cancellazione da parte del vettore**, questo deve offrire ai passeggeri la possibilità di scegliere tra un **rimborso e un trasporto alternativo**.
- Siccome il **trasporto alternativo** è **difficilmente applicabile** nelle circostanze attuali, la scelta di fatto è principalmente tra le varie possibilità di **rimborso**.
- Il **rimborso** del costo completo del biglietto è dovuto entro sette giorni dalla richiesta del passeggero nei casi di trasporto aereo, marittimo e per vie navigabili interne, 14 giorni dalla formulazione dell'offerta o dal ricevimento della relativa domanda per il trasporto con autobus e un mese dalla domanda in caso di trasporto ferroviario. A norma della legislazione dell'Unione, **il rimborso può essere effettuato in denaro o sotto forma di buono**. Il rimborso mediante buono è possibile tuttavia solo se il passeggero accetta.

- La **direttiva (UE) 2015/2302** del Parlamento europeo e del Consiglio («**direttiva sui pacchetti turistici**») prevede che, qualora un pacchetto turistico sia annullato a causa di «**circostanze inevitabili e straordinarie**», i viaggiatori abbiano il **diritto di ottenere il rimborso integrale** dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza indebito ritardo e in ogni caso entro 14 giorni dalla risoluzione del contratto.
 - In tale contesto, l'organizzatore può offrire al viaggiatore un rimborso sotto forma di buono. Tale possibilità non priva tuttavia i viaggiatori del diritto al rimborso in denaro.
- Analogamente, anche **qualora siano proposti modifiche a un contratto di pacchetto turistico (ad esempio, il rinvio) o un pacchetto sostitutivo**, e **qualora a causa di tali modifiche o del pacchetto turistico sostitutivo il viaggiatore accetti un pacchetto di qualità o costo inferiore o risolva il contratto**, **l'organizzatore può offrire un buono, a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro.**

- **Marzo 2020** la Commissione ha adottato **orientamenti interpretativi** relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19. La Commissione ha ricordato che i passeggeri possono scegliere tra il rimborso in contanti e il rimborso sotto forma di buono.

*Comunicazione della Commissione Orientamenti interpretativi relativi ai regolamenti UE sui diritti dei passeggeri nel contesto dell'evolversi della situazione connessa al Covid-19 2020/C 89 I/01
C/2020/1830*

sull'applicazione della direttiva sui pacchetti turistici nell'ambito della pandemia di Covid-19, che confermano il diritto del viaggiatore a ottenere un rimborso integrale, ma che affermano anche che il viaggiatore può accettare un buono.

Ma: problemi di liquidità! (>>> v. Commissione, Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della Covid-19 del 2020, poi prorogato)
Rendere buoni più attraenti (come periodo di validità e modalità di rimborso)

Misure proposte (in generale):

- periodo minimo di validità del buono di 12 mesi
- Rimborso automatico ai passeggeri o ai viaggiatori dell'importo del buono in questione entro 14 giorni dalla relativa data di scadenza, se il buono non è stato riscattato.
- Se i buoni hanno un periodo di validità superiore a 12 mesi, i passeggeri e i viaggiatori dovrebbero avere il diritto di chiedere il rimborso in denaro entro 12 mesi della data di emissione dei buoni in questione.
- I vettori e gli organizzatori potrebbero valutare la possibilità di rendere i buoni rimborsabili prima che siano trascorsi 12 mesi dall'emissione degli stessi, se i passeggeri o i viaggiatori ne fanno richiesta.
- I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero poter utilizzare i buoni per il pagamento di qualunque nuova prenotazione realizzata prima della data di scadenza degli stessi, anche qualora il pagamento sia effettuato o il servizio sia prestato dopo tale data.

- I passeggeri e i viaggiatori dovrebbero essere in grado di utilizzare i buoni per pagare qualunque servizio di trasporto o pacchetto turistico offerto dal vettore o dall'organizzatore.
- I vettori e gli organizzatori dovrebbero valutare la possibilità di estendere l'uso dei buoni per effettuare prenotazioni con altri operatori facenti parte dello stesso gruppo di società.
- Se il servizio di trasporto o il pacchetto turistico annullato era stato **prenotato tramite un'agenzia di viaggio o un altro intermediario**, i vettori e gli organizzatori dovrebbero consentire che i buoni vengano utilizzati per effettuare nuove prenotazioni, anch'esse tramite la stessa agenzia di viaggio o altro intermediario.
- I **buoni** per i **servizi di trasporto** dovrebbero essere trasferibili a un altro passeggero senza costi aggiuntivi.

Anche i buoni per i pacchetti turistici dovrebbero essere trasferibili a un altro viaggiatore senza costi aggiuntivi, se il prestatore dei servizi compresi nel pacchetto acconsente al trasferimento a tali condizioni.

- Al fine di **rendere i buoni più attraenti**, gli organizzatori e i vettori potrebbero valutare la possibilità di emettere buoni con un valore superiore all'importo dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico o il servizio di trasporto originariamente prenotato, ad esempio mediante una somma forfettaria supplementare oppure aggiungendo ulteriori elementi di servizio.

Corte dei conti
Relazione speciale: i diritti dei
passaggeri aerei durante la pandemia di
COVID-19, 2021



Francesco Rossi Dal Pozzo,
*Trasporti e turismo in epoca di emergenza
sanitaria Covid-19. Il caso dei vouchers in
alternativa ai rimborsi in denaro di titoli di
viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici.*
2020

<https://rivista.eurojus.it/wp-content/uploads/pdf/l-emergenza-sanitaria-Covid-19-e-il-diritto-dell-Unione-europea-la-crisi-la-cura-le-prospettive-3.pdf>

CG, sentenza 8 giugno 2023, causa C-49/22, *Austrian Airlines AG* contro *TW*

Oggetto= interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004

controversia tra l'Austrian Airlines AG e TW in relazione al **rifiuto** dell'Austrian Airlines di **rimborsare** a TW e a sua moglie la somma che questi ultimi hanno dovuto versare per beneficiare di un **volo di rimpatrio** organizzato dalla Repubblica d'Austria nell'ambito delle sue funzioni consolari, a seguito della **cancellazione del loro volo** da parte dell'Austrian Airlines a causa della **pandemia di Covid-19**.

Fatti

- Nell'ambito di un viaggio «tutto compreso», TW e sua moglie disponevano entrambi di una prenotazione confermata per il volo OS 17, del **7 marzo 2020, in partenza dall'aeroporto di Vienna (Austria) con destinazione Mauritius**, nonché per il volo OS 18, del **20 marzo 2020, in partenza dall'aeroporto di Mauritius con destinazione Vienna**. Entrambi tali voli dovevano essere operati **dall'Austrian Airlines**.
- Il volo OS 17 è stato effettuato. Per contro, **il 18 marzo 2020, l'Austrian Airlines ha cancellato il volo OS 18** a seguito delle **misure adottate dal governo austriaco a causa della pandemia di Covid-19**.
- Secondo le indicazioni fornite dal Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria), che è il giudice del rinvio, sebbene l'Austrian Airlines disponesse dei recapiti di TW e di sua moglie, non li ha informati di tale cancellazione, né dei diritti di cui essi disponevano ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004.
- **Solo il 19 marzo 2020 questi ultimi sono stati informati, dall'organizzatore del loro viaggio, della cancellazione** del loro volo di ritorno nonché dell'organizzazione di un **volo di rimpatrio** da parte del Ministero degli Affari esteri austriaco, previsto per il 20 marzo 2020, data in cui non era più effettuato alcun volo di linea.

- TW e sua moglie **si sono registrati per tale volo di rimpatrio** sul sito Internet del Ministero degli Affari esteri. Ciascuno di essi ha dovuto versare un **contributo obbligatorio alle spese di importo pari a EUR 500**. Tale volo di rimpatrio è stato **operato dall'Austrian Airlines** con il numero di volo OS 1024, all'orario inizialmente riservato per il volo OS 18.
- **TW**, che agisce in nome proprio e in quello di sua moglie, con azione proposta dinanzi al Bezirksgericht Schwechat (Tribunale circoscrizionale di Schwechat, Austria) il 14 settembre 2020, ha **chiesto la condanna dell'Austrian Airlines** a versargli la somma di **EUR 1 000, maggiorata degli interessi**, somma corrispondente al contributo obbligatorio che sua moglie e il medesimo avevano dovuto pagare per il volo di rimpatrio.

- TW ha invocato il fatto che l'Austrian Airlines, non solo non avrebbe offerto e organizzato un riavviamento, ma avrebbe anche fatturato spese per il trasporto che TW stesso avrebbe organizzato, contrariamente a quanto prevedrebbe l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004.
- Nei limiti in cui l'Austrian Airlines sarebbe, così, venuta meno agli obblighi ad essa imposti dal diritto dell'Unione, tale vettore aereo sarebbe responsabile del danno subito da TW e da sua moglie per essere stati costretti a trovare, a proprie spese, una soluzione alternativa al volo di ritorno cancellato.

Poiché il Bezirksgericht Schwechat (**Tribunale circoscrizionale di Schwechat**) ha **accolto nel merito la domanda di TW**, **l'Austrian Airlines** ha **impugnato** tale decisione dinanzi al giudice del rinvio Landesgericht Korneuburg (Tribunale del Land, Korneuburg, Austria).

- Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio parte dal presupposto che l'assistenza nell'ambito del sostegno e del rimpatrio in casi di emergenza faccia parte delle funzioni consolari della Repubblica d'Austria.
- L'esercizio di tali funzioni rientrerebbe in un'attività sovrana di tale Stato membro ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, punto 5, della legge consolare.
- L'Austrian Airlines vi avrebbe contribuito in qualità di controparte contrattuale della Repubblica d'Austria, senza aver avuto la minima influenza sulla decisione di tale Stato membro.
- Tuttavia, tale giudice ritiene che, sebbene l'Austrian Airlines non avesse la possibilità di trasferire direttamente passeggeri sul volo di rimpatrio, essa avrebbe potuto procedere direttamente alla loro registrazione sul sito Internet del Ministero degli Affari esteri e rimborsare loro il contributo obbligatorio alle spese.

Secondo detto giudice, l'esito della controversia principale dipende pertanto **dall'interpretazione che occorre dare ai termini «offerta» e «riavviamento»**, che figurano rispettivamente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e all'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004.

Domande pregiudiziali:

«1) Se l'**articolo 5**, paragrafo 1, lettera a), e l'**articolo 8**, paragrafo 1, lettera b), del regolamento [n. 261/2004], debbano essere interpretati nel senso che deve essere considerato come un **riavviamento verso la destinazione finale**, in condizioni di trasporto comparabili, che il vettore aereo operativo è tenuto ad offrire in caso di cancellazione, **anche un volo di rimpatrio operato nell'ambito dell'attività di autorità pubblica di uno Stato**, qualora il vettore aereo operativo, pur non potendo giustificare un diritto al trasporto del passeggero, poteva tuttavia registrare il passeggero a tal fine, sopportandone i costi e, in virtù di un accordo contrattuale con lo Stato, opera infine il volo con lo stesso aeromobile e gli stessi orari previsti per il volo originario.

2) Se l'**articolo 8**, paragrafo 1, del regolamento [n. 261/2004] debba essere interpretato nel senso che **un passeggero che si registri esso stesso su un volo di rimpatrio** di cui alla prima questione e che a tal fine versi allo Stato un **contributo obbligatorio** alle spese, **vanta**, nei confronti del vettore aereo [operativo], **un diritto al rimborso di tali spese** che deriva direttamente dal regolamento [n. 261/2004], anche se le spese non consistono esclusivamente nei meri costi del volo».

Prima questione: riavviamento e volo di rimpatrio

La **nozione di «riavviamento»** non è definita dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 né da alcun'altra delle sue disposizioni. Occorre fare riferimento a senso abituale nel linguaggio corrente, tenendo conto al contempo del contesto in cui è utilizzata e degli scopi perseguiti dalla normativa.

- il **senso abituale** della nozione di «riavviamento», esso rimanda, in generale, all'idea di un itinerario alternativo a quello inizialmente previsto, in particolare in termini di tragitto o di orario, che conduce tuttavia alla stessa destinazione finale. In tal senso, detta nozione non presenta alcuna caratteristica particolare che circoscriverebbe il «riavviamento» nell'ambito di un'offerta commerciale.

- Pertanto, offrire un «riavviamento», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, non può limitarsi, per il vettore aereo operativo interessato, a proporre al passeggero aereo di condurlo alla sua destinazione finale con il volo successivo a quello che tale vettore aereo ha cancellato.
- **Una siffatta offerta può comprendere altri voli**, ivi compresi quelli in coincidenza, operati eventualmente da altri vettori aerei, appartenenti o meno alla stessa alleanza aerea, e che arrivino meno tardi rispetto al volo successivo al volo cancellato (v., in tal senso, sentenza dell'11 giugno 2020, Transportes Aéreos Portugueses, C-74/19, EU:C:2020:460, punto 59).

Per quanto riguarda il **contesto** in cui si inserisce **l'articolo 8**, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, occorre tuttavia rilevare che il regolamento n. 261/2004 è fondato sull'articolo 100, paragrafo 2, TFUE, che consente al legislatore dell'Unione europea di stabilire le opportune disposizioni, in particolare per la navigazione aerea, nel contesto della politica comune dei trasporti.

Ne consegue che **l'ambito di applicazione di tale regolamento non può essere esteso a voli non commerciali.**

- Tale interpretazione è confermata, in particolare, dal considerando 4 del regolamento n. 261/2004, che fa espresso riferimento alle attività dei vettori aerei nell'ambito di un mercato liberalizzato, dall'articolo 2, lettera b), di tale regolamento, il quale definisce la nozione di «vettore aereo operativo» con riferimento a un contratto concluso con un passeggero, nonché dall'articolo 3, paragrafo 3, di detto regolamento, che circoscrive l'ambito di applicazione personale di quest'ultimo ai passeggeri che viaggiano a una tariffa accessibile al pubblico.

Da quanto precede risulta che **solo voli commerciali possono essere utilizzati per attuare un siffatto riavviamento.**

Orbene, **un volo di rimpatrio non ha natura commerciale**, in quanto la sua organizzazione si inserisce, in linea di principio, nel contesto delle misure di assistenza consolare di uno Stato, come dimostrano, nel caso di specie, l'articolo 3, paragrafo 2, punto 5, della legge consolare, *ma anche, nel diritto dell'Unione, l'articolo 9, lettera e), della direttiva 2015/637.*

Ne consegue che le condizioni di un volo di rimpatrio possono essere significativamente diverse da quelle di un volo commerciale per quanto riguarda sia le condizioni di imbarco sia i servizi a bordo. Soprattutto, **i vettori aerei operativi non possono offrire ai loro passeggeri un volo di rimpatrio come «riavviamento»**, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, dal momento che essi non sono autorizzati a conferire a tali passeggeri un diritto ad essere trasportati su tale volo.

Conclusioni (i)

l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 261/2004 devono essere interpretati nel senso che **un volo di rimpatrio**, organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare, a seguito della cancellazione di un volo, **non costituisce un «riavviamento verso la destinazione finale**, in condizioni di trasporto comparabili», ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, **che deve essere offerto dal vettore aereo operativo al passeggero il cui volo è stato cancellato.**

Sulla seconda questione: rimborso spese al passeggero rimpatriato?

l'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 debba essere interpretato nel senso che **conferisce a un passeggero** che, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, abbia dovuto registrarsi da sé per un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro nel contesto di una misura di assistenza consolare e **versare a detto Stato a tale titolo un contributo obbligatorio alle spese un diritto al rimborso di tali spese a carico del vettore aereo operativo??**

Valutazione

l'azione in giudizio di TW mira a ottenere la condanna dell'Austrian Airlines a risarcire il danno che egli sostiene di aver subito per aver dovuto pagare EUR 1 000 di contributo obbligatorio alle spese per sé e per sua moglie, al fine di poter beneficiare di due posti sul volo di rimpatrio.

Tale azione, nei limiti in cui riguarda un danno subito da TW, destinato ad essere valutato individualmente e a posteriori, e che trae origine dalla cancellazione di un volo per il quale quest'ultimo e sua moglie disponevano di una prenotazione confermata, **mira ad ottenere un risarcimento supplementare, ai sensi dell'articolo 12**, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 (...).

Orbene, se è vero che dai termini stessi di tale disposizione risulta che detto regolamento lascia impregiudicato il **diritto del passeggero a un risarcimento supplementare**, tuttavia un **siffatto risarcimento supplementare deve essere basato sul diritto nazionale o internazionale**.

- L'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004 **non** può quindi essere interpretato nel senso che un passeggero il quale, a seguito della cancellazione del suo volo di ritorno, si registri da sé su un volo di rimpatrio organizzato da uno Stato membro dispone, sul fondamento di detto regolamento, di un diritto al rimborso da parte del vettore aereo operativo del contributo alle spese supplementari che egli ha dovuto versare ai fini della sua registrazione su tale volo.
- Un siffatto passeggero, **tuttavia**, può legittimamente far valere un diritto al **risarcimento sulla base degli elementi di cui agli articoli 8 e 9** del regolamento 261/2004, qualora un **vettore aereo operativo non abbia adempiuto gli obblighi previsti in forza di tali articoli (...)**.

- occorre ricordare che **l'articolo 8** di tale regolamento, intitolato «Diritto a rimborso o al riavviamento», enuncia, al suo paragrafo 1, che al passeggero è **offerta la scelta tra tre possibilità**, vale a dire, in sostanza, in primo luogo, il rimborso del biglietto e, se del caso, un volo di ritorno verso il punto di partenza iniziale, non appena possibile, in secondo luogo, il riavviamento verso la destinazione finale, in condizioni di trasporto comparabili, non appena possibile, e, in terzo luogo, il riavviamento verso tale destinazione, in condizioni di trasporto comparabili, ad una data successiva di suo gradimento, a seconda delle disponibilità di posti.

= prevede quindi espressamente, come alternativa al riavviamento, il rimborso del biglietto al prezzo al quale è stato acquistato, per la parte o le parti di viaggio non effettuate o divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale, **sempre che tale biglietto non possa già essere rimborsato sul fondamento della direttiva 2015/2302 (pacchetti turistici).**

Pertanto, qualora il riavviamento non appena possibile o in una data successiva adatta al passeggero interessato risulti irrealizzabile, **il vettore aereo operativo non può essere liberato dal suo obbligo, derivante dall'articolo 8**, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 261/2004, **di rimborsare il biglietto** per la parte o le parti di viaggio non effettuate o divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale, **sempre che tale biglietto non possa già essere rimborsato sul fondamento della direttiva 2015/2302**.

Infatti, l'obbligo di offrire l'assistenza di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento sarebbe privo di effetto se non fosse possibile farlo rispettare, eventualmente mediante un'azione diretta al rimborso proposta successivamente.

Un siffatto obbligo di rimborso è, inoltre, conforme all'obiettivo principale perseguito dal regolamento n. 261/2004, che consiste nel garantire un elevato livello di protezione per i passeggeri.

L'obbligo del vettore aereo operativo di proporre ai passeggeri del volo cancellato le **varie opzioni** di cui all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento **presuppone** che esso fornisca a tali passeggeri tutte le informazioni relative ai diritti derivanti da detta disposizione affinché possano efficacemente esercitare i loro diritti in caso di cancellazione.

- Tale diritto dei passeggeri di ricevere le informazioni necessarie per consentire loro di operare una scelta efficace e informata **esclude qualsiasi obbligo da parte loro di contribuire attivamente** alla ricerca dei dati che la proposta del vettore aereo operativo deve contenere.
- Allo stesso modo, spetta al vettore aereo operativo informare utilmente i passeggeri aerei qualora un riavviamento non sia possibile.

NB. L'obbligo di assistenza ai sensi dell'articolo 8 del regolamento n. 261/2004 **grava sul vettore aereo operativo indipendentemente dall'evento che ha dato luogo alla cancellazione del volo.**

Infatti, **anche quando si verificano circostanze eccezionali**, l'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento esonera il vettore aereo operativo soltanto dal suo obbligo di compensazione pecuniaria ai sensi dell'articolo 7 di detto regolamento.

- Il regolamento n. 261/2004 non contiene alcun elemento che consenta di ritenere che esso riconosca, al di là delle «circostanze eccezionali» menzionate all'articolo 5, paragrafo 3, di tale regolamento, una categoria distinta di eventi «particolarmente eccezionali», come la pandemia di Covid-19, **che comporterebbe per il vettore aereo operativo la liberazione da tutti i propri obblighi**, ivi compreso da quelli derivanti dall'articolo 8 del suddetto regolamento.

Un passeggero il cui volo sia stato cancellato può quindi ottenere un risarcimento per equivalente, a carico del vettore aereo operativo, in caso di mancato rispetto, da parte di quest'ultimo, del suo obbligo di assistenza derivante dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, ivi compreso del suo dovere di informazione.

Conclusione (ii)

Tale passeggero può quindi far valere, dinanzi a un giudice nazionale, il mancato rispetto da parte di un vettore aereo operativo, da un lato, del suo **obbligo di rimborsare il biglietto** al prezzo al quale è stato acquistato, per la parte o le parti di viaggio non effettuate o divenute inutili rispetto al programma di viaggio iniziale, nonché, dall'altro, del suo **obbligo di assistenza**, ivi compreso del suo **dovere di informazione**, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2004, e ciò al fine di ottenere un risarcimento a carico di tale vettore aereo operativo.

Tale risarcimento sarà tuttavia **limitato** a quanto, alla luce delle circostanze proprie di ciascun caso, risulti necessario, appropriato e ragionevole al fine di ovviare all'omissione di detto vettore aereo operativo (...).

Pandemia e pacchetti turistici

Direttiva 2015/2032

Risoluzione del contratto da parte del viaggiatore

- Qualora l'organizzatore apporti **modifiche significative al contratto** o imponga un aumento di prezzo superiore all'8 %, il viaggiatore ha il diritto, prima dell'inizio del pacchetto, di accettare la modifica, accettare un pacchetto sostitutivo (di valore uguale o superiore) o di risolvere il contratto ottenendo un rimborso completo entro 14 giorni.
- Il viaggiatore può **risolvere il contratto in qualsiasi momento prima** dell'inizio del pacchetto pagando un'adequata penale.
- Il viaggiatore può inoltre **risolvere il contratto (senza pagare alcuna penale)** in caso di **circostanze inevitabili e straordinarie** verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. Il viaggiatore riceverà un rimborso integrale, ma nessun indennizzo supplementare.

Esecuzione

- **L'organizzatore del pacchetto è responsabile** dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto, indipendentemente dal fatto che tali servizi siano prestati da altre attività commerciali.

Sussistono norme di non conformità, risoluzione e risarcimento:

- qualora i servizi turistici non siano eseguiti secondo quanto pattuito nel contratto, l'organizzatore porrà rimedio al **difetto di conformità**, a meno che ciò non risulti impossibile o i costi siano sproporzionati;
- qualora una parte sostanziale dei servizi turistici non possa essere fornita secondo quanto pattuito, dovranno essere offerte **soluzioni alternative** di qualità equivalente o superiore senza costi aggiuntivi;
- laddove sia impossibile garantire il rientro del viaggiatore a causa di «circostanze inevitabili e straordinarie», l'organizzatore sosterrà i costi dell'alloggio per un periodo non superiore a tre notti;
- il viaggiatore potrà **risolvere il contratto senza corrispondere spese di risoluzione** qualora un **difetto di conformità** incida in misura **significativa** sull'esecuzione del pacchetto e **l'organizzatore non vi abbia posto rimedio**.

Sentenza della Corte 12 gennaio 2023, causa C-396/21, *KT, NS* contro *FTI Touristik GmbH*

Difetto di conformità?

controversia tra due viaggiatori, KT e NS
e un organizzatore di viaggi, la FTI Touristik GmbH (tedesca),
vertente sulla **riduzione del prezzo di un pacchetto turistico**, chiesta a
seguito di **restrizioni** imposte nel luogo di destinazione di tali due viaggiatori
al fine di contrastare la diffusione della **pandemia di COVID-19**,
e **sul ritorno anticipato** di questi ultimi al luogo di partenza.

Fatti

- Il 30 dicembre 2019 i due ricorrenti, **KT e NS**, con domicilio a Monaco di Baviera, Germania, hanno acquistato dalla **FTI Touristik (agenzia tedesca)** un **pacchetto turistico** comprendente, da un lato, un volo di andata e ritorno tra la Germania e la Gran Canaria (Spagna) e, dall'altro, un soggiorno su tale isola per il periodo compreso tra il 13 e il 27 marzo 2020.
- Il **13 marzo 2020** i due viaggiatori sono partiti per il loro luogo di destinazione come previsto.
- Tuttavia, il 15 marzo 2020, le autorità spagnole hanno adottato misure su tutto il territorio spagnolo al fine di contrastare la diffusione della **pandemia di COVID-19**, che comportavano, in particolare, la chiusura delle spiagge della Gran Canaria e l'applicazione di un coprifuoco su tale isola.
- Nell'albergo in cui i soggiornavano i ricorrenti, ai clienti non è stato pertanto consentito lasciare la loro stanza se non per i pasti, è stato vietato l'accesso alle piscine e alle sedie a sdraio e il programma di animazioni è stato annullato.
- Il 18 marzo 2020 i ricorrenti sono stati informati che dovevano tenersi pronti a lasciare l'isola in qualsiasi momento e, il **19 marzo 2020 sono dovuti rientrare in Germania**.

- Al loro ritorno, i ricorrenti hanno chiesto alla FTI Touristik, l'agenzia di viaggio tedesca, di concedere loro una **riduzione di prezzo del loro pacchetto turistico del 70%**, corrispondente a un importo di EUR 1 018,50.
- La FTI Touristik **si è rifiutata** di concedere loro tale riduzione di prezzo, considerando di non poter essere ritenuta responsabile di ciò che costituiva un «rischio generico della vita».
- A seguito di tale diniego, i ricorrenti hanno proposto **ricorso dinanzi all'Amtsgericht München (Tribunale circoscrizionale, Monaco di Baviera, Germania)** al fine di beneficiare di detta riduzione di prezzo.
 - Con sentenza del 26 novembre 2020, tale giudice ha **respinto detto ricorso**, considerando che le misure adottate dalle autorità spagnole per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19 erano misure di tutela della salute e che una siffatta protezione **non** potesse comportare un «**difetto di conformità**» del pacchetto turistico di questi ultimi, ai sensi dell'articolo 651i del BGB (*che attua la direttiva 2015*).
 - Detto giudice sottolinea che i gestori dell'albergo, in cui i ricorrenti hanno soggiornato, erano stati costretti ad adottare misure di tutela nei confronti dei loro clienti.

- I ricorrenti nel procedimento principale hanno **impugnato tale sentenza** dinanzi al **Landgericht München I** (Tribunale del Land, Monaco di Baviera I, Germania), giudice del rinvio.
 - Secondo tale giudice, è possibile ritenere che l'organizzatore di un pacchetto turistico possa essere considerato responsabile in caso di un difetto di conformità dei servizi turistici di cui trattasi derivante dall'applicazione delle misure di tutela della salute.
 - Tuttavia, misure simili a quelle adottate dalle autorità spagnole per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19 erano state adottate anche in Germania, **cosicché le misure imposte nel luogo di destinazione di questi ultimi potrebbero essere considerate «circostanze normali» presenti in tutta l'Europa** a causa di tale pandemia e **non circostanze straordinarie** proprie di tale luogo di destinazione.

- Inoltre, **dubbi** quanto alla questione se le restrizioni così imposte potessero essere considerate parte integrante del «**rischio generico della vita**» che esclude la responsabilità dell'organizzatore del pacchetto turistico di cui trattasi.
 - Esso richiama, a tal riguardo, una sentenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), nella quale, in particolare, è stato dichiarato, in sostanza, che la garanzia contrattuale in materia di viaggi può essere limitata per quanto riguarda circostanze che rientrano unicamente nella sfera personale del viaggiatore o nelle quali si concretizzano rischi che il viaggiatore deve sopportare anche nella vita quotidiana.
 - **Il viaggiatore dovrebbe quindi sopportare i rischi connessi ad un'attività che rientra nel «rischio generico della vita» nel caso in cui nessuna violazione di un obbligo o nessun altro fatto generatore di responsabilità siano imputabili all'organizzatore di viaggi interessato.**
 - Ciò si verificherebbe quando, indipendentemente dai servizi turistici previsti nel pacchetto, **il viaggiatore ha un infortunio nel suo luogo di vacanza, si ammala, rimane vittima di un reato, o per qualsiasi altro motivo personale non può più beneficiare del resto di tali prestazioni.**

- Notare che il considerando 31 della direttiva 2015/2302 menziona tra le «**circostanze inevitabili e straordinarie**», ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, di quest'ultima, «il focolaio di una grave malattia nel luogo di destinazione del viaggio», si può supporre che tali autori **non** abbiano preso in considerazione la fattispecie di una **pandemia**.



Questione pregiudiziale:

«Se le misure restrittive adottate a causa di una malattia infettiva diffusa nel luogo di destinazione del viaggio costituiscano un **difetto di conformità** ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302 anche qualora, in ragione del **carattere pandemico** della diffusione di detta malattia, tali misure restrittive siano state adottate tanto nel luogo di residenza del viaggiatore quanto in altri Stati».



l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 debba essere interpretato nel senso che un **viaggiatore** ha diritto ad una **riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico** quando un **difetto di conformità** dei servizi turistici compresi nel suo pacchetto è **dovuto a restrizioni** imposte nel luogo di destinazione di tale viaggiatore per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni sono state imposte anche nel luogo di residenza di quest'ultimo nonché in altri paesi a causa della diffusione su scala mondiale di tale malattia??

Valutazione:

- l'organizzatore può dimostrare che il difetto di conformità è imputabile al viaggiatore.
- Quindi, la nozione di «difetto di conformità» è definita come **l'inadempimento o l'inesatta esecuzione dei servizi turistici inclusi in un pacchetto,** sufficiente a conferire al viaggiatore il diritto di ottenere una riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico presso l'organizzatore che glielo ha venduto.

- La **causa** di tale difetto di conformità, in particolare, la sua imputabilità a tale organizzatore è **irrilevante** al riguardo.
 - la **constatazione** di un difetto di conformità è **oggettiva**, nel senso che implica soltanto un confronto tra i servizi inclusi nel pacchetto del viaggiatore interessato e quelli effettivamente forniti a quest'ultimo.
 - La sola **eccezione** prevista a tale diritto del viaggiatore acquirente di un pacchetto turistico è quando il difetto sia imputabile a quest'ultimo.
 - Necessaria interpretazione restrittiva; quindi non può riguardare situazioni diverse da quelle in cui il difetto di conformità è imputabile a tale viaggiatore.
- > Pertanto, **l'inadempimento o l'inesatta esecuzione** dei servizi turistici inclusi in un pacchetto conferisce al viaggiatore interessato il **diritto ad una riduzione di prezzo in ogni caso, salvo** quando tale inadempimento o inesatta esecuzione siano imputabili allo stesso viaggiatore.

- Il fatto che il **difetto di conformità** di tali servizi turistici sia **imputabile all'organizzatore o a persone diverse** da detto viaggiatore, o
- il fatto che esso sia **dovuto a** circostanze che sfuggono al controllo di tale organizzatore quali «**circostanze inevitabili e straordinarie**»,
non incidono pertanto sull'esistenza del diritto dello stesso viaggiatore ad una riduzione di prezzo.

➤ Tenendo conto del **contesto** nel quale si inserisce l'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302 (artt. 13 e 14) > relativo al **regime di responsabilità oggettiva dell'organizzatore** interessato + definizione limitativa delle fattispecie in cui quest'ultimo può esserne **esonero**.

➤ Infatti, **l'articolo 13** di detta direttiva, intitolato «Responsabilità dell'esecuzione del pacchetto», prevede, al suo paragrafo 1, che gli Stati membri provvedono affinché tale organizzatore sia ritenuto responsabile dell'esecuzione dei servizi turistici previsti dal contratto di pacchetto turistico, *indipendentemente dal fatto che tali servizi debbano essere prestati dall'organizzatore o da altri fornitori di servizi turistici.*

➤ Il **paragrafo 3** di tale articolo dispone che, ove uno di tali servizi non sia eseguito secondo quanto pattuito nel contratto di pacchetto turistico, **detto organizzatore** deve, in linea di principio, **porre rimedio** al difetto di conformità e, nelle situazioni in cui non possa porvi rimedio, si applica **l'articolo 14, par. 1** della direttiva sulla **riduzione del prezzo.**

➤+ **par. 2 e par. 3** prevedono **diritto al risarcimento** di qualsiasi danno che il viaggiatore subisca a causa del difetto di conformità dei servizi turistici forniti, salvo quando tale difetto di conformità sia *imputabile al viaggiatore stesso o a un terzo* estraneo alla fornitura dei servizi turistici di cui trattasi e sia imprevedibile ed inevitabile, oppure sia dovuto a «circostanze inevitabili e straordinarie».

➤ **eccezioni** al diritto al risarcimento dei danni sono **tipiche** di tale diritto e **non** possono essere **applicate al diritto a una riduzione di prezzo**.

- Tenendo conto dell'**obiettivo** della direttiva di garantire un livello elevato di protezione dei consumatori, L'interpretazione letterale dell'articolo 14, paragrafo 1, di tale direttiva è corroborata **dall'interpretazione teleologica** di quest'ultima.

➤ Infatti, un livello elevato di protezione dei consumatori è garantito conferendo ai viaggiatori il diritto a una riduzione di prezzo in tutti i casi di difetto di conformità dei servizi turistici forniti, indipendentemente dalla causa e dall'imputabilità di tale difetto di conformità e prevedendo come **unica eccezione** a tale diritto la fattispecie in cui detto difetto di conformità è imputabile al viaggiatore interessato.

- Nel **caso di specie**, e fatta salva una verifica che spetterà al giudice del rinvio effettuare, **i difetti di conformità dei servizi turistici** di cui trattasi nel procedimento principale sono **dovuti a misure sanitarie** adottate nel luogo di destinazione dei ricorrenti nel procedimento principale per contrastare la diffusione della **pandemia di COVID-19**.
- Tali **misure sanitarie**, così come il fatto che misure simili sono state adottate nel luogo di residenza dei ricorrenti nel procedimento principale e in altri paesi, **non possono ostacolare il diritto di questi ultimi di beneficiare di una riduzione di prezzo**, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302.

+ **NON è rilevante valutare:**

- Se le misure adottate per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19 possano essere considerate non circostanze eccezionali, bensì **circostanze normali** in quanto adottate in molti altri paesi.
- Se tali misure e le loro conseguenze rientrino nel «**rischio generico della vita**» che un viaggiatore deve sopportare.

➤ la constatazione (oggettiva) di un difetto di conformità dei servizi forniti richiede solo un confronto tra i servizi inclusi nel pacchetto turistico del viaggiatore interessato e quelli effettivamente forniti a quest'ultimo, di modo che la natura straordinaria o normale delle circostanze che accompagnano tale difetto di conformità non incide sul riconoscimento di tale diritto.

➤ sebbene le restrizioni che le autorità pubbliche impongono a tale viaggiatore a causa della pandemia di COVID-19 costituiscano un rischio per quest'ultimo, l'inadempimento o l'inesatta esecuzione di servizi relativi a pacchetti turistici causati da tali restrizioni non è tuttavia imputabile a detto viaggiatore.

- Per valutare l'esistenza di un diritto a una riduzione di prezzo, in applicazione dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, spetterà ancora al giudice nazionale prendere in considerazione i seguenti **elementi**.
- valutare, sulla base dei servizi che l'organizzatore interessato doveva fornire, *conformemente al contratto di pacchetto turistico stipulato con i ricorrenti*, se le *misure adottate*, in particolare, la chiusura delle piscine dell'albergo interessato, l'assenza di un programma di animazione in tale albergo nonché l'impossibilità di accedere alle spiagge della Gran Canaria e di visitare tale isola *potevano costituire inadempimenti o inesatta esecuzione* di tale contratto da parte dell'organizzatore in questione.

- valutare se la **riduzione di prezzo** del pacchetto di cui trattasi sia **adequata** per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità, al pari della constatazione di un difetto di conformità; valutazione che deve avvenire in modo obiettivo tenendo conto degli obblighi dell'organizzatore in forza del contratto di pacchetto turistico.
- Deve basarsi su una stima del valore dei servizi turistici compresi nel pacchetto considerato inadempiti o eseguiti in maniera inesatta, tenendo conto della durata di tale inadempimento o inesatta esecuzione e del valore di detto pacchetto.
- La riduzione del prezzo di tale pacchetto deve corrispondere al valore dei servizi turistici non conformi.

- valutare se la **mancata segnalazione che il viaggiatore è tenuto a fare nei cfr dell'organizzatore** (senza indebito ritardo e tenuto conto delle circostanze del caso di specie) dei casi di difetto di conformità rilevati nell'ambito dell'esecuzione di un servizio turistico può essere presa in considerazione ai fini della fissazione della riduzione di prezzo di tale pacchetto qualora tale segnalazione avesse potuto avere l'effetto di limitare la durata del difetto di conformità constatato.
- Nel caso di specie, anche se tali casi di difetto di conformità sono dovuti alle misure adottate dalle autorità spagnole per contrastare la diffusione della pandemia di COVID-19, l'avviso da parte dei ricorrenti di detti casi di difetto di conformità non poteva avere l'effetto di limitarne la durata. La **mancata segnalazione non può pertanto essere presa in considerazione** nell'ambito della fissazione di tale riduzione di prezzo.



Sì riduzione prezzo del pacchetto turistico a causa delle misure restrittive durante il Covid.

Conclusione:

L'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2015/2302, deve essere interpretato nel senso che:

un viaggiatore ha diritto a una **riduzione del prezzo del suo pacchetto turistico** quando un **difetto di conformità** dei servizi turistici inclusi nel suo pacchetto sia dovuto a **restrizioni** imposte nel suo luogo di destinazione per contrastare la diffusione di una malattia infettiva e tali restrizioni siano state imposte anche nel luogo di residenza di quest'ultimo e in altri paesi a causa del carattere pandemico di tale malattia.

Per essere **adeguata**, tale riduzione di prezzo deve essere valutata con riferimento ai servizi inclusi nel pacchetto considerato e corrispondere al valore dei servizi rispetto ai quali il difetto di conformità sia stato accertato.

CG, sentenza 14 settembre 2023, causa C-83/22, *RTG contro Tuk Tuk Travel SL*

Oggetto= validità dell'articolo 5 della direttiva (UE) **2015/2302** relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, alla luce degli articoli 114 e 169 TFUE, nonché sull'interpretazione di questi due ultimi articoli e dell'articolo 15 di tale direttiva.

domanda presentata nell'ambito di una **controversia tra RTG**, un viaggiatore, e la **Tuk Tuk Travel SL**, un **organizzatore di viaggi**, in relazione a una somma che tale viaggiatore ha versato a seguito della stipula di un contratto di pacchetto turistico, di cui chiede il rimborso parziale a tale organizzatore di viaggi **dopo aver risolto detto contratto di viaggio a motivo della propagazione del coronavirus nei paesi di destinazione.**

- Nell'ottobre 2019 un viaggiatore RTG ha acquistato presso l'organizzatore di viaggi Tuk Tuk Travel SL un pacchetto turistico per due persone a destinazione Vietnam e Cambogia
- la partenza da Madrid (Spagna) doveva effettuarsi l'8 marzo 2020, mentre il ritorno era previsto il successivo 24 marzo.
- Il viaggiatore ha pagato quasi la metà del prezzo totale del pacchetto. Il contratto forniva informazioni sulla possibilità di risoluzione prima della data di partenza, dietro pagamento di spese. Per contro, nulla indicava riguardo alla possibilità di risoluzione senza spese a motivo di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione, come previsto dalla direttiva sui pacchetti turistici.

- Il 12 febbraio 2020, tenuto conto della propagazione del coronavirus in Asia, il viaggiatore ha informato la Tuk Tuk Travel della sua decisione di risolvere il contratto e le ha chiesto il rimborso di tutte le somme che poteva pretendere.
- Poiché l'organizzatore di viaggi gli aveva comunicato che, previa deduzione delle spese di annullamento, gli sarebbe stata rimborsata solo una piccola parte dell'importo versato, il viaggiatore ha presentato ricorso.
- Egli afferma di aver risolto il contratto quasi un mese prima della data di partenza prevista e invoca un caso di forza maggiore: la propagazione del coronavirus in Asia. Il viaggiatore, che non è rappresentato da un avvocato, chiede solo un rimborso parziale dell'importo versato, poiché ritiene che un quarto di tale importo corrisponda alle spese di gestione sostenute dalla Tuk Tuk Travel.

Il giudice spagnolo investito della causa ha chiesto alla Corte di giustizia di interpretare la direttiva sui pacchetti turistici.

- Esso si interroga, in particolare, sulla **possibilità di concedere d'ufficio** al viaggiatore, ai sensi della direttiva, **il rimborso integrale** dei pagamenti effettuati, qualora quest'ultimo abbia risolto il contratto a motivo di circostanze straordinarie.

La Corte constata che,

- che la direttiva impone ad un organizzatore di viaggi di informare il viaggiatore, in particolare, del suo diritto di risoluzione,
- data l'importanza del diritto di risoluzione conferito dalla direttiva (nonché del conseguente diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati), **la sua tutela effettiva richiede che il giudice nazionale possa rilevarne d'ufficio la violazione**, in particolare quando il viaggiatore non fa valere il suo diritto perché ne ignora l'esistenza.
- Tale esame d'ufficio è tuttavia subordinato a talune condizioni:

- una delle parti del contratto di pacchetto turistico di cui trattasi deve aver **avviato un procedimento giurisdizionale** dinanzi al giudice nazionale e tale procedimento deve avere ad oggetto detto contratto;
- il **diritto di risoluzione** deve essere **connesso all'oggetto** della controversia quale definito dalle parti;
- il **giudice nazionale** deve **disporre di tutti gli elementi** di diritto e di fatto necessari per valutare se tale **diritto di risoluzione** possa essere invocato dal viaggiatore interessato;
- quest'ultimo **non deve aver espressamente indicato** al giudice nazionale che si opponeva all'applicazione della direttiva per quanto riguarda tale diritto.

Nel caso di specie, e fatta salva la valutazione del giudice spagnolo, tali condizioni sembrano essere soddisfatte.

- Secondo la Corte la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» può comprendere **lo scoppio di una crisi sanitaria mondiale.**
- E la causa dinanzi al giudice spagnolo verte infatti sul rimborso dei pagamenti effettuati dal viaggiatore a seguito della sua decisione di risolvere il contratto a motivo della propagazione del coronavirus.
- non si può escludere che il viaggiatore abbia ignorato l'esistenza del suo diritto di risoluzione poiché la Tuk Tuk Travel non l'ha informato al riguardo.

Il giudice spagnolo sarebbe quindi tenuto ad esaminare d'ufficio il diritto di risoluzione. Esso dovrà, in particolare, da un lato, informare il viaggiatore di tale diritto e, dall'altro, dargli la possibilità di farlo valere nel procedimento giurisdizionale in corso.

- **l'esame d'ufficio** non impone al giudice nazionale di risolvere d'ufficio il contratto di pacchetto turistico di cui trattasi senza spese e conferendo al viaggiatore il diritto al **rimborso integrale** dei pagamenti effettuati.
- Spetta al viaggiatore decidere se desidera o meno far valere tale diritto dinanzi al giudice.

Conclusioni

L'art. 5 direttiva **impone a un organizzatore di viaggi di informare** il viaggiatore del suo **diritto di risoluzione** di cui all'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva.

La validità dell'articolo 5, paragrafo 1, di detta direttiva alla luce dell'articolo 169, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera a), TFUE, in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 3, TFUE, non può pertanto essere rimessa in discussione per il motivo che **esso non prevedrebbe di informare il viaggiatore** del suo diritto di risoluzione di cui all'articolo 12, paragrafo 2, della medesima direttiva.

L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2015/2302 **non osta all'applicazione di disposizioni del diritto processuale nazionale che sanciscono i principi dispositivo e di congruenza** in forza dei quali, qualora la risoluzione di un contratto di pacchetto turistico soddisfi le condizioni previste da tale disposizione e il viaggiatore interessato sottoponga al giudice nazionale una domanda di rimborso inferiore a un rimborso integrale,

tale giudice non può concedere d'ufficio a detto viaggiatore un rimborso integrale, *purché tali disposizioni non escludano che detto giudice possa informare d'ufficio tale viaggiatore del suo diritto ad un rimborso integrale e consentire a quest'ultimo di farlo valere dinanzi ad esso.*

**CG, sentenze 8 giugno 2023, causa C-407/21, *UFC - Que choisir* e *CLCV UFC*, e nella causa C-540/21 *Commissione/Slovacchia*
(Diritto di risoluzione senza spese)**

Pacchetti turistici e pandemia di COVID-19: una normativa nazionale che esenta temporaneamente gli organizzatori dal loro obbligo di rimborso integrale in caso di risoluzione non è compatibile con il diritto dell'Unione.

Uno Stato membro non può addurre il timore di difficoltà interne per giustificare l'inosservanza degli obblighi discendenti dal diritto dell'Unione quando tale inosservanza non è conforme ai requisiti della forza maggiore.

La UFC-Que Choisir e la CLCV, due associazioni per la tutela degli interessi dei consumatori, hanno adito il Conseil d'État (Consiglio di Stato) francese chiedendo **l'annullamento di un'ordinanza** relativa alle condizioni finanziarie per la risoluzione di taluni contratti di viaggio e di soggiorno turistici in caso di circostanze inevitabili e straordinarie o di forza maggiore (causa C-407/21).

- Tale normativa è stata adottata nell'ambito della pandemia di COVID-19, al fine di consentire agli organizzatori di viaggi, in caso di "risoluzione" del contratto di pacchetto turistico avvenuta a causa di circostanze inevitabili e straordinarie, di emettere un **buono valido 18 mesi** e che può comportare il rimborso dei pagamenti effettuati dai viaggiatori solo dopo il mancato utilizzo di tale buono per detto periodo.

- Ciò costituiva una **deroga** ai dettami della direttiva sui pacchetti turistici, che prevede un rimborso integrale di tali pagamenti entro quattordici giorni dalla risoluzione.
- Secondo il governo francese, tale misura mirava a preservare la sopravvivenza del settore turistico evitando che, a causa del notevole numero di domande di rimborso connesse alla pandemia di COVID-19, la solvibilità degli organizzatori di viaggi fosse talmente compromessa da mettere a repentaglio la loro esistenza

Nella sua sentenza, la Corte dichiara che **gli Stati membri non possono invocare la forza maggiore per esentare, quand'anche temporaneamente, gli organizzatori di pacchetti turistici dall'obbligo di rimborso** previsto dalla direttiva.

- Essa precisa che per "rimborso" si deve intendere una **restituzione sotto forma di denaro**. Il legislatore dell'Unione non ha previsto la possibilità di sostituire tale obbligo di pagamento con una prestazione che rivesta un'altra forma, come la proposta di buoni.

- L'obiettivo perseguito dalla direttiva in questione consiste nella realizzazione di un livello elevato e il più uniforme possibile di protezione dei consumatori.
- Di fatto, **il rimborso sotto forma di denaro è il più idoneo a contribuire alla tutela degli interessi del viaggiatore**, il che evidentemente non esclude che il viaggiatore accetti, su base volontaria, un rimborso sotto forma di un buono.

Per quanto riguarda i **motivi di risoluzione di un contratto di pacchetto turistico**,

la Corte considera che una crisi sanitaria mondiale come la pandemia di **COVID-19** deve essere considerata idonea a rientrare tra le "**circostanze inevitabili e straordinarie**" **ai sensi delle quali la direttiva prevede un rimborso integrale**,

in quanto evento che esula manifestamente da qualsiasi controllo e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neppure adottando tutte le ragionevoli misure.

La Corte respinge peraltro l'argomento addotto dal governo francese, secondo cui la pandemia di COVID-19, pur rientrando nelle "circostanze inevitabili e straordinarie", costituiva parimenti un caso di forza maggiore, comprendente ipotesi che vanno oltre quanto previsto al momento dell'adozione della direttiva e che consentono l'adozione di una normativa nazionale che deroga all'obbligo di rimborso integrale.

- Essa rileva al riguardo che la **nozione di "circostanze inevitabili e straordinarie"** costituisce, ai fini della direttiva, **un'attuazione esaustiva della forza maggiore**. Orbene, **la direttiva non prevede la possibilità di derogare all'obbligo di rimborso integrale per motivi di forza maggiore.**

Inoltre, essa statuisce che **la forza maggiore non può essere invocata dagli Stati membri neppure per giustificare l'adozione di una normativa nazionale in contrasto con le disposizioni di una direttiva.**

- Infatti, le condizioni per la sussistenza della forza maggiore non sono comunque soddisfatte, in quanto
- i) la normativa controversa sfocia in una sospensione provvisoria generalizzata dell'obbligo di rimborso, senza tener conto della situazione finanziaria concreta e individuale degli organizzatori di viaggi interessati;
- II) le conseguenze finanziarie lamentate dal governo francese avrebbero potuto essere evitate adottando, ad esempio, determinati aiuti di Stato a favore degli organizzatori di viaggi interessati;
- III) detta normativa (che esonera gli organizzatori di viaggi dal loro obbligo di rimborso per un periodo che può arrivare fino a 21 mesi) non è concepita in modo da limitare i propri effetti al periodo necessario per porre rimedio alle difficoltà causate dall'evento che può rientrare nella forza maggiore.

- spetta a un **giudice nazionale**, investito di un ricorso per l'annullamento di una normativa nazionale che esso considera contraria al diritto dell'Unione, procedere all'annullamento di quest'ultima.
- la facoltà di rimaneggiare, in circostanze eccezionali (ad esempio, di fronte a considerazioni imperative relative alla tutela dell'ambiente o all'approvvigionamento di energia elettrica di uno Stato membro), gli effetti di una decisione di annullamento non è applicabile nel caso di specie:
 - infatti, l'annullamento dell'ordinanza controversa non è idoneo a comportare conseguenze pregiudizievoli sul settore dei pacchetti **turistici** di portata tale da rendere necessario il mantenimento dei suoi effetti al fine di tutelare gli interessi finanziari degli operatori di detto settore.

Nella causa C-540/21, Commissione/Slovacchia,

la Corte dichiara che, **adottando una modifica legislativa che priva temporaneamente i viaggiatori del loro diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza spese e di ricevere un rimborso integrale,**

la Repubblica slovacca è venuta meno all'obbligo ad essa incombente in forza della direttiva sui pacchetti turistici.

Sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-299/22, *M.D c. «Tez Tour» UAB*

diritto dei viaggiatori di risolvere senza spese un contratto di pacchetto turistico in presenza di circostanze inevitabili e straordinarie, nel contesto della pandemia di COVID-19.

Il 27 febbraio 2020 **M. D.** ha informato la Tez Tour della sua **intenzione di risolvere detto contratto, a causa del rischio sanitario** connesso alla diffusione della COVID-19.

La Tez Tour ha respinto detta richiesta.

Pertanto, M. D. ha adito i giudici competenti, invocando **circostanze inevitabili e straordinarie** verificatesi nel luogo di destinazione del viaggio organizzato o nelle sue immediate vicinanze, tali da rendere impossibile l'esecuzione, in piena sicurezza, di tale viaggio o il trasporto dei passeggeri verso la destinazione dello stesso, in particolare senza esporre questi ultimi a disagi o a rischi sanitari.

Le domande di M. D. sono state respinte sia in primo grado sia in appello.

Investito di un **ricorso per cassazione** proposto da M. D., il giudice del rinvio ha deciso di interrogare la Corte sull'interpretazione della **direttiva sui pacchetti turistici**, invitandola a

precisare le condizioni alle quali un viaggiatore può invocare l'esistenza di «circostanze inevitabili e straordinarie» ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 2, di tale direttiva,

in un contesto in cui **le autorità nazionali competenti avevano pubblicato solo il 12 marzo 2020, quindi dopo la risoluzione**, una raccomandazione rivolta ai viaggiatori al fine di incoraggiarli a rinviare, nei mesi successivi, tutti i loro viaggi all'estero, compresi i viaggi negli Emirati arabi uniti, a causa della pandemia di COVID-19.

- la **constatazione del verificarsi**, nel luogo di destinazione di un viaggio o nelle sue immediate vicinanze di «**circostanze inevitabili e straordinarie**», ai sensi della direttiva sui pacchetti turistici, **non è subordinata** alla condizione che le autorità competenti abbiano pubblicato una **raccomandazione ufficiale** diretta a sconsigliare ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che qualifichi tale zona come «area a rischio».
- sulla questione di quale tipo di circostanze rientri nella **nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie (...)** che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione»:

- Essa rileva quindi che il diritto di risolvere un contratto di pacchetto turistico senza corrispondere spese di risoluzione non è sottoposto alla condizione che si siano verificate circostanze che rendano oggettivamente impossibile l'esecuzione del pacchetto in questione o il trasferimento dei passeggeri verso la destinazione.
- In tal senso, si può considerare che **una crisi sanitaria**, come quella dovuta alla diffusione della COVID-19, tenuto conto del grave rischio che quest'ultima rappresenta per la salute umana, **ha «un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione»**, indipendentemente dal fatto che essa non sia necessariamente tale da rendere tale esecuzione oggettivamente impossibile.

- sula valutazione **dell'esistenza di tali conseguenze**, la Corte precisa che **fattori personali** relativi alla situazione individuale dei viaggiatori, *come il fatto di viaggiare con bambini in tenera età o di appartenere ad un gruppo a più alto rischio*, possono incidere sulla gravità delle conseguenze provocate dalle circostanze inevitabili e straordinarie invocate da un viaggiatore, nella misura in cui sono di natura oggettiva.
- Questi stessi fattori **possono infatti incidere sulla possibilità di eseguire, in buone condizioni, il pacchetto turistico di cui trattasi**.
- Tuttavia, **tali fattori personali non possono essere sufficienti**, in quanto tali, **a giustificare** che il viaggiatore interessato eserciti il suo **diritto di risolvere** un contratto di pacchetto turistico senza pagare spese di risoluzione.
- Al contrario, tali fattori **sono pertinenti** **solo qualora siano tali da influire sulla valutazione** delle conseguenze oggettivamente ricollegabili al verificarsi di «circostanze inevitabili e straordinarie».

Pertanto, la Corte conclude che:

la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie (...) che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione» del viaggio di cui trattasi **comprende anche circostanze che comportano** che **l'esecuzione di detto pacchetto turistico non possa avvenire senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e la loro sicurezza**, tenuto conto, se del caso, dei fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori.

- sulla **valutazione dell'incidenza sostanziale** sull'esecuzione del pacchetto turistico o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione:

la Corte sottolinea,

- da un lato, che tale valutazione deve fondarsi su una «previsione» per quanto riguarda la **probabilità che le circostanze inevitabili e straordinarie** invocate dal viaggiatore interessato avranno una tale incidenza sull'esecuzione del pacchetto turistico.
 - Infatti, poiché tale incidenza si manifesta in via definitiva solo al momento dell'esecuzione di detto pacchetto turistico, la sua valutazione, al momento della risoluzione, è necessariamente di natura prospettica.
- Dall'altro lato, la valutazione di tale incidenza deve essere effettuata collocandosi, alla data di risoluzione del contratto di pacchetto turistico interessato, **nella prospettiva di un viaggiatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto**.

- In terzo luogo, la Corte constata che i **termini «inevitabili e straordinarie»** tendono, di per sé, a indicare che la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie» riguarda solo situazioni che, da un lato, **non esistevano alla data della conclusione di un contratto di pacchetto turistico** e, dall'altro, **erano imprevedibili**.
 - Pertanto, **circostanze già note** al viaggiatore interessato o prevedibili per quest'ultimo a tale data **non** possono essere **invocate** dallo stesso ai sensi di detta nozione e non possono quindi fondare l'esercizio del diritto di risolvere tale contratto senza pagare spese di risoluzione.
 - Per quanto riguarda la valutazione di una situazione esistente o prevedibile alla data di conclusione di un contratto di pacchetto turistico, ma in forte evoluzione, **non si può escludere** che una situazione del genere abbia subito, dopo la conclusione di tale contratto, mutamenti sostanziali, così da risultare diversa da quella di cui il viaggiatore interessato era a conoscenza o che **egli poteva ragionevolmente prevedere** al momento della conclusione di tale contratto.
 - In un caso del genere, **tali mutamenti potrebbero dare luogo a una situazione nuova**, capace di rispondere in quanto tale alla definizione della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie».

- Sul **luogo in cui devono prodursi le conseguenze** causate da circostanze inevitabili e straordinarie: la Corte rileva che, qualora tali conseguenze si estendano oltre il luogo di destinazione per raggiungere, in particolare, il luogo di partenza o di ritorno o i luoghi di scalo e di coincidenza del viaggio, **esse possono incidere sull'esecuzione del pacchetto turistico di cui trattasi**.
- A tale titolo, esse devono poter essere prese in considerazione ai fini dell'applicazione dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva sui pacchetti turistici.
- A tale riguardo, è possibile, in particolare, che siano adottate **misure nel luogo di partenza** in conseguenza alle circostanze che si verificano nel luogo di destinazione, come misure consistenti nel sottoporre a restrizioni i viaggiatori che ritornano al luogo di partenza, **che potrebbero quindi essere incluse nella valutazione dell'incidenza sostanziale** sull'esecuzione del contratto di pacchetto turistico in questione.

Dispositivo

- la constatazione del verificarsi, nel luogo di destinazione di un viaggio o nelle sue immediate vicinanze, di «circostanze inevitabili e straordinarie», nel senso di tali disposizioni, **non** può essere **subordinata** alla condizione che le autorità competenti abbiano pubblicato una **raccomandazione ufficiale** intesa a sconsigliare ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata o una decisione ufficiale che qualifichi tale zona come «area a rischio».
- la nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie (...) che hanno un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione» del viaggio in questione **comprende** non solo le **circostanze che rendono impossibile l'esecuzione di tale pacchetto**, ma anche le **circostanze** che, pur non impedendo tale esecuzione, **comportano che essa non possa avvenire senza esporre i viaggiatori interessati a rischi per la loro salute e sicurezza**, tenuto conto, se del caso, dei fattori personali relativi alla situazione individuale di tali viaggiatori. La valutazione di tale incidenza deve essere effettuata collocandosi, **alla data della risoluzione del contratto di pacchetto turistico** di cui trattasi, **nella prospettiva di un viaggiatore medio**, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto.

- una **situazione** che, alla data della conclusione di un contratto di pacchetto turistico, era **già nota** al viaggiatore interessato o era prevedibile per quest'ultimo, **non può essere invocata** da tale viaggiatore a titolo di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale disposizione, **fatta salva tuttavia l'ipotesi**, tenuto conto del **carattere evolutivo** di tale situazione, che quest'ultima abbia subito **mutamenti sostanziali** dopo la conclusione del contratto, tali da generare una situazione nuova, idonea a rispondere in quanto tale alla definizione della nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di detta disposizione.
- per determinare se circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze, abbiano «un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione», possono essere prese in considerazione **anche le conseguenze** che si verificano **nel luogo di partenza** nonché nei diversi **luoghi connessi** alla partenza e al ritorno dal viaggio di cui trattasi, qualora esse incidano sull'esecuzione di tale pacchetto.

Sentenza del 29 febbraio 2024, causa C-584/22, *QM c. Kiwi Tours GmbH*

per determinare se si siano verificate «circostanze inevitabili e straordinarie», che hanno «un'incidenza sostanziale sull'esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione»,

si deve tenere conto unicamente della situazione esistente alla data in cui il viaggiatore ha risolto il suo contratto di viaggio.

Sentenza del 4 ottobre 2024, C-546/22, *GF c. Schauinsland-Reisen GmbH*

«per dimostrare di non essere in grado di eseguire un contratto di pacchetto turistico a causa di **circostanze inevitabili e straordinarie**, ai sensi di tale disposizione,

l'organizzatore può basarsi sulla pubblicazione, da parte delle autorità competenti, di una raccomandazione ufficiale che sconsiglia ai viaggiatori di recarsi nella zona interessata, e ciò anche se il viaggiatore ha dichiarato di voler comunque intraprendere il suo viaggio e sebbene non fosse oggettivamente impossibile per l'organizzatore eseguire tale contratto di pacchetto.

Una raccomandazione di tal genere, tuttavia, **non** può costituire una **prova inconfutabile** a tale riguardo».



Caso: cancellazione volo a causa della pandemia acquistato tramite piattaforma (intermediario)

- acquisto voli Italia – Germania, con vettore aereo Lufthansa, tramite Volagratis (tot. euro 300)
- cancellazione volo per Covid
- richiesta rimborso alla compagnia aerea, che risponde dicendo che ha rimborsato tutto al venditore (Volagratis)
- richiesta del rimborso a Volagratis, che rimborsa solo 340 euro
- richiesta di rimborsare la differenza (euro 60)
- ma: euro 30 pagati come commissione in sede di prenotazione => prevista da contratto e quindi non si può richiedere;
- + euro 30 trattenuti come commissione in sede di rimborso => da contratto è prevista, MA non per causa non imputabile al passeggero
- Soluzioni: inviata ODR (ma mai risposto), ricorso davanti al Giudice? Ma quale? !!! Volagratis ha sede in Svizzera! >> avviare una azione sarebbe costata di più....

e nella giurisprudenza
interna..

- La disciplina dei contratti di viaggio, dapprima contenuta **nell'art. 28 D.L. n. 9 del 2 marzo 2020** (la cui applicazione è stata estesa anche ai contratti di soggiorno), è stata successivamente trasposta nell'art. **88 bis del D.L. 17 marzo 2020, convertito con legge n. 27 del 24 aprile 2020**.

In particolare, il **co. 5 dell'art. 28** prevedeva che, in caso di recesso per impossibilità sopravvenuta, l'organizzatore potesse:

- (i) offrire al viaggiatore un pacchetto sostitutivo di qualità equivalente o superiore;
- (ii) procedere al rimborso nei termini di cui all'art. 41 del Codice del Turismo ovvero
- (iii) emettere un voucher da utilizzare entro un anno dalla sua emissione di importo pari al rimborso spettante.

Con il **successivo D.L. n. 9/2020**, il legislatore ha precisato, al comma 12 dell'art. 88 bis, che **l'emissione di voucher "assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario", lasciando così intendere che la scelta tra i due rimedi spettasse unicamente all'organizzatore del viaggio.**

- *Contestazione da parte dei consumatori*
- *apertura di un procedimento di infrazione n. 2020/2252 da parte della Commissione Europea nei confronti dell'Italia, che si è però concluso - nel novembre 2020 - con l'archiviazione.*

Tribunale di Lodi, sentenza 21 gennaio 2022

Fatti

Causa di risoluzione del contratto?

- Una **coppia italiana** acquistava un pacchetto turistico avente ad oggetto una crociera nei **Caraibi** con soggiorno nella **Repubblica Dominicana**, **dal 9 al 23 marzo 2020**.
- Non riusciva a partire per via della diffusione pandemica da Covid19.
- Il 30.1.2020 l'OMS qualificava il focolaio internazionale come emergenza pandemica e il giorno successivo (31.1.2020) il Governo italiano dichiarava lo stato di emergenza.
- Le autorità dominicane sospendevano per 30 giorni i voli da e per l'Italia e di tale decisione il Ministero degli Esteri italiano ne dava notizia con nota del 28.2.2020.
- Sempre la Repubblica Dominicana annunciava il primo caso di infezione da nuovo Coronavirus in data 1.3.2020 (peraltro, proprio un italiano arrivato nel Paese il 22.2.2020).

- Vista la condizione, la coppia decideva - o meglio, si vedeva costretta a decidere - di **non usufruire del pacchetto** e chiedeva all'agenzia turistica il **rimborso del biglietto**, o l'emissione di un **voucher**.
- Il **rifiuto** dell'agenzia di riconoscere il rimborso portava la coppia a promuovere l'azione giudiziaria, davanti al Trib., chiedendo il **rimborso del prezzo** pagato invocando una sopravvenuta impossibilità nell'esecuzione della prestazione di cui erano creditori.
- Il Tribunale **accoglieva la domanda**, ordinando all'agenzia turistica il rimborso del prezzo pagato per l'acquisto del pacchetto.

- Veniva disattesa la tesi dell'agenzia convenuta, la quale riteneva di non essere tenuta al rimborso **poiché i passeggeri avevano allegato l'impossibilità di partire per motivi di salute**.
 - Uno dei passeggeri soffriva di una particolare patologia e il proprio medico curante aveva fermamente sconsigliato di esporsi al rischio di contrarre il nuovo coronavirus.
 - I motivi di salute, intesi come causa ostativa al godimento del prodotto turistico, secondo l'agenzia non davano diritto al rimborso del biglietto, ma solo all'indennizzo previsto dalla copertura assicurativa, se vengono soddisfatte le condizioni contrattuali.
 - Sarebbe stato necessario, quindi, denunciare il fatto alla Compagnia assicurativa e far valere nei confronti di questa il relativo contratto, nel rispetto delle tempistiche e delle condizioni ivi previste.

Il Tribunale non condivideva questo inquadramento giuridico e confermava, invece, il fatto che si fosse configurata un'impossibilità di fruizione della prestazione dovuta.

> Mancata partenza per motivi legati alla pandemia, anche se dipendeva dalla particolare patologia.

- veniva **respinta l'eccezione dell'agenzia** secondo la quale il volo di arrivo proveniva dalla Spagna (uno scalo Italia-Spagna). Ogni passeggero in arrivo nella Repubblica Dominicana avrebbe dovuto compilare un questionario giurato in cui avrebbe dovuto dichiarare la propria Nazione di origine, e quindi sarebbero ragionevolmente stati respinti con obbligo di immediato rimpatrio.
 - È dunque un fatto che per i passeggeri **non vi era la possibilità di recarsi fisicamente nel Paese di destinazione**. Dunque, era per loro impossibile fruire del soggiorno, che era caratterizzato da c.d. finalità turistiche (svago, relax, turismo). E i motivi di salute, alla base del ripensamento, erano stati provocati senza dubbio da un fatto - l'emergenza pandemica - chiaramente sopravvenuto, imprevedibile e non dipendente dalla colpa del creditore.
- **L'accoglimento della pretesa** si fonda, in primo luogo, sulla determinazione legale della **sopravvenuta impossibilità della prestazione ex art. 1463 c.c.**, prevista dal decreto emergenziale relativo all'emergenza Covid-19 (D.L. 2 marzo 2020, n. 9), che prevede espressamente il diritto al **rimborso, o emissione di un voucher**, per i consumatori che hanno acquistato pacchetti di viaggio (art. 28, comma 1, lett. f).

- il Tribunale dà atto di un'ulteriore ragione che determina la risoluzione del contratto, legata all'impossibilità di realizzazione dell'interesse sotteso all'obbligazione del debitore in relazione alla causa concreta del contratto.
 - Causa che è di finalità turistica.
- L'impossibilità di fruire del pacchetto rende irrealizzabile la causa del negozio, determinando così l'estinzione dell'obbligazione.
- l'impossibilità di utilizzazione della prestazione non è prevista a livello normativo.
 - Infatti, il Codice civile prevede la nullità della causa, da cui deriva la nullità del contratto, e le cause di estinzione delle obbligazioni sarebbero tipiche e tassative.
- Ma: in base alla giurisprudenza, questa è una ulteriore causa di risoluzione del contratto, legata al sopraggiungere di un fatto nuovo (successivo alla stipulazione), imprevedibile, incontrollabile dal creditore incolpevole, che provoca un'impossibilità (ai sensi dell'art. 1463 c.c.) di realizzazione della causa concreta, e quindi di estinzione dell'obbligazione per infruibilità.

Tribunale di Verona, Ordinanza del 19 gennaio 2021

Fatti

- i ricorrenti hanno convenuto in giudizio la titolare di **un'agenzia viaggi**, chiedendone la condanna al pagamento di circa 8.700 euro a titolo di **restituzione dell'importo versato** per l'acquisto "di un viaggio in **Bhutan** nel mese di aprile 2020", annullato a causa della pandemia.
- a sostegno delle proprie pretese i ricorrenti hanno lamentato di aver ingiustamente ricevuto dall'agenzia un **voucher** in luogo del rimborso in denaro previsto ai sensi dell'art. 41 del Codice del Turismo.

- **Secondo il Tribunale deve ritenersi corretta l'emissione del voucher** in luogo del rimborso del prezzo del pacchetto turistico acquistato.

Ciò in quanto l'art. 88-bis del D.L. 18 del 17 marzo 2020 :

- "ha tipizzato delle specifiche ipotesi di sopravvenuta impossibilità della prestazione legate alle misure di contenimento della mobilità, introdotte per fronteggiare l'epidemia";

- ha espressamente previsto che la scelta tra i due rimedi è rimessa in via discrezionale all'organizzatore del viaggio, "senza necessità di accettazione del destinatario";

- costituisce, ai sensi del comma 13, norma di applicazione necessaria "con la conseguenza che tale disciplina deroga alla normativa comunitaria e di diritto internazionale", facendo parte di "disposizioni straordinarie, emanate in situazioni di emergenza che prevalgono su tutte le altre norme applicabili in situazione di normalità".

- In parziale accoglimento della domanda dei ricorrenti, il Giudice ha però **condannato l'agenzia al rimborso delle spese dagli stessi sostenute ma non incluse nel voucher**, ovvero:
 - (i) del premio della polizza stipulata a copertura dell'annullamento del viaggio e
 - (ii) delle spese di visto di entrata in Buthan.

Giudice di Pace di Palermo, sentenza n. 460 del 22 gennaio 2021

- Viene **rigettata l'eccezione** preliminare di improponibilità della domanda sollevata **da Alitalia S.p.A. in A.S.**, in una causa nella quale un consumatore chiedeva il rimborso dei biglietti per cancellazione **causa Covid**.

Fatti

- Con atto di citazione del 29 luglio 2020, un consumatore conveniva in giudizio avanti il Giudice di Pace di Palermo (foro del consumatore) **l'Alitalia**, chiedendo la condanna della Società convenuta al rimborso del costo dei biglietti aerei per gli Stati Uniti, cancellati per il COVID, per una somma di € 2.883,96.
 - La richiesta di rimborso era basata sugli art. 1463 c.c., art. 28 del D.L. 17.03.2020 convertito in L. n. 27 del 24.04.2020 e della normativa speciale vigente a tutela del consumatore e del viaggiatore (art. 41 comma 4° D. Lgs. 79/2011 e Regolamento Comunitario n. 261/2004) e in ultimo, sul DPCM 08.03.2020.

- Alla prima udienza, Alitalia non compariva ed il Giudice ne dichiarava la contumacia.
- Trattandosi di causa documentale, fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni, discussione e decisione della causa.
- In limine litis, in data 21.01.2021, si costituiva in giudizio la convenuta [Alitalia Società Aerea Italiana S.p.A. in A. S.](#), **eccependo** preliminarmente l'improcedibilità e/o improponibilità della domanda attorea, poiché la **compagnia aerea convenuta era stata ammessa alla procedura di Amministrazione Straordinaria**, con conseguente **competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare di Civitavecchia ex art. 32 e ss.** della Legge Fallimentare, che aveva ammesso in data 11.05.2017 la convenuta a tale procedura e contestando genericamente nel merito la richiesta di rimborso avanzata dall'attore "poiché non provata in fatto ed in diritto".
- Il Giudice, dopo aver esaminato la questione, ha **respinto la tesi di Alitalia**.

- Alitalia ammessa alla **procedura di Amministrazione Straordinaria** con D.M. 2 maggio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico.
 - procedura, introdotta accanto a quelle tradizionali concorsuali, con D.L. n. 26 del 1979, convertito in L. N. 95 del 1979, per evitare il fallimento delle grandi imprese di rilevante interesse pubblico, successivamente innovata con il D.lgs. n. 270 del 1999,
 - Comunque **la predetta finalità non può essere pregiudizievole** del diritto dei creditori che hanno intrattenuto rapporti commerciali con l'impresa successivamente all'ammissione all'amministrazione straordinaria, altrimenti, si vanificherebbe l'obiettivo di risanamento e di riconversione dell'attività imprenditoriale.
 - non appare ragionevole ritenere che il credito risarcitorio sorto in base ad un rapporto contrattuale successivo alla dichiarazione di insolvenza, possa trovare tutela solamente con le forme dell'insinuazione al passivo della impresa.
 - Una tale interpretazione svuoterebbe di significato la ratio sottesa alla procedura di amministrazione straordinaria che ha il principale scopo di ridare slancio all'impresa in crisi.

➤ Tale procedura, inoltre, **non può avere come conseguenza, di rendere gravoso l'accesso alla giustizia** di tutti coloro che intendono intrattenere rapporti commerciali con la predetta società che, per il timore di vedere pregiudicati i propri diritti, nel caso di inadempimento della controparte, sarebbero scoraggiati dall'assumere vincoli giuridici con essa.

=> Quindi il Giudice di Pace di Palermo, superando l'eccezione di improponibilità della domanda, ha **condannato la compagnia a risarcire il consumatore**, fruitore del servizio di trasporto, che ha agito in giudizio per ottenere il rimborso del costo dei biglietti aerei relativi ai voli cancellati a causa della situazione pandemica.

Giudice di Pace Palermo, sentenza 31 Marzo 2021

ha **condannato la compagnia aerea a rimborsare, in forma pecuniaria** e non tramite voucher, il prezzo del volo non fruito a causa della sospensione dei voli per la pandemia da Covid-19.

Fatti

- il cliente chiedeva a Tunisair il rimborso del prezzo del viaggio, a causa del covid, che però veniva offerto nella forma del voucher di pari importo valido per un anno dalla data di emissione.
- Secondo il giudice, sebbene il decreto Cura Italia, a partire dal 13 marzo 2020, abbia consentito alle compagnie aeree di offrire un voucher come unica forma di rimborso, **deve prevalere il Regolamento comunitario 261/2004**, che disciplina i diritti dei passeggeri nel settore del trasporto aereo.
- POI il parlamento italiano ha adeguato la norma alla disciplina con la LEGGE 17 luglio 2020, n. 77 in sede di conversione del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34. In base alla modifica ove sussista l'impossibilità di far fronte ai contratti di trasporto, soggiorno e pacchetto turistico, a causa dell'emergenza Covid-19, il consumatore ha diritto a ricevere, a sua scelta, il rimborso in denaro o il rimborso tramite un voucher, con validità estesa da 12 a 18 mesi, applicabile anche a tutti quelli emessi prima delle modifiche alla legge.

- Alla scadenza del voucher, senza che se ne sia potuto usufruire, si può ancora avere diritto al rimborso delle spese sia del pacchetto turistico/albergo, che dell'eventuale titolo di viaggio (per un volo, piuttosto che per un tragitto in treno o in nave).
- In base alle modifiche della legge 77/2020 decorsi diciotto mesi dall'emissione, per i voucher non usufruiti ne' impiegati nella prenotazione dei servizi, entro quattordici giorni dalla scadenza, è dovuto il rimborso dell'importo versato. Per i voucher emessi, in relazione ai contratti di trasporto aereo, ferroviario, marittimo, nelle acque interne o terrestre, il rimborso può essere richiesto decorsi dodici mesi dall'emissione.
- *Le cancellazioni interessate dalla disciplina sono quelle del periodo compreso tra l'11 marzo e il 30 settembre, laddove il recesso sia avvenuto entro il 31 luglio.*

Fatti

- Con atto di citazione ritualmente notificato, i signori G.U. e T.L., convenivano in giudizio FR. (brand del G.A. S.p.A.) nonché l'agenzia di viaggi (...) chiedendo la **condanna dei convenuti alla restituzione dell'acconto** - pari ad Euro 1.000,00 - versato dagli attori per un **pacchetto turistico con destinazione Uzbekistan** per il periodo 15/5-22/5/2020, viaggio che, a causa delle restrizioni dovute alla pandemia e del contagio subito dagli attori stessi, era stato annullato.
- pur avendo formalmente e ripetutamente richiesto integrale rimborso della somma versata, si erano visti recapitare, contrariamente a quanto richiesto, un “voucher” del valore corrispondente all'acconto versato, che non hanno accettare.
- Costituitosi in giudizio, l'agenzia rilevava di aver correttamente agito in ottemperanza alle disposizioni assunte dal Governo in fase di emergenza, avendo corrisposto un "voucher" di Euro 1.000,00 e concludendo, conseguentemente, per il rigetto della domanda.

- Ripercorre normativa in merito; nell'aprile 2020, è stato espressamente previsto che le imprese del settore dei viaggi potessero effettuare il rimborso sotto forma di voucher anche in caso di cancellazione a causa Covid da parte dell'azienda.
- la maggior parte delle compagnie di viaggio, ha fatto ampio ricorso a detta opzione.
- La Commissione Europea, a fronte delle numerose denunce delle associazioni a tutela dei consumatori (privati della possibilità di scelta tra voucher e rimborso integrale) ha avviato procedure di infrazione e, nel luglio 2020 il legislatore **ha modificato il regime dei voucher a diciotto mesi ed ha stabilito. l'obbligo di rimborso in caso di mancato utilizzo.**
- Nel caso in esame gli **attori avevano comunicato**, a seguito dell'annullamento del viaggio, **la propria intenzione volta ad ottenere il rimborso integrale** dell'acconto versato, essendo sopravvenuta l'impossibilità a ricevere la prestazione ex art. 1463 c.c. (richiamato dallo stesso DL 9/2020).
- Nella fattispecie così inquadrata, ai consumatori spetta il rimborso del prezzo pagato o - a scelta dei consumatori stessi - un "buono" del valore corrispondente a quanto versato. È documentalmente provato che gli attori hanno pagato un acconto di Euro 1.000,00.

- La **chiusura della procedura di infrazione** n. 2020/2252 - richiamata a sostegno della correttezza del proprio operato da A. - è stata, in realtà, effettuata sul presupposto dei correttivi della normativa nazionale, per il ripristino delle disposizioni che consentono ai viaggiatori di scegliere tra rimborso o voucher.
 - = in ragione della preminente circostanza per cui, trattandosi di disposizioni di natura temporanea ed in ragione dei correttivi apportati in seguito dal legislatore italiano, la stessa non avrebbe più violato i parametri unionali, in ragione della caducità delle disposizioni emergenziali, fermo restando che la stessa Commissione, all'atto della chiusura della procedura, avvertiva l'Italia del fatto che sarebbe comunque rimasta sotto l'attenta osservazione delle Istituzioni UE, in relazione al trattamento dei viaggiatori/consumatori.
- Allo stato, pertanto, non può essere ritenuta congrua l'applicazione della normativa emergenziale - sfavorevole per i viaggiatori - anche alla luce della valutazione negativa da parte delle Istituzioni Europee e che costituirebbe un differente trattamento tra coloro che, come i signori G. e T., avevano acquistato un pacchetto viaggio all'inizio della pandemia e coloro che lo abbiano acquistato nei mesi successivi.
- Per quanto sopra, la domanda va accolta con **condanna della convenuta alla restituzione integrale** di quanto versato a titolo di acconto per l'acquisto del pacchetto viaggio.

Giudice di Pace di Caltanissetta n. 128/2021

Fatti

- Nel febbraio del 2020 le viaggiatrici procedevano all'acquisto di un pacchetto turistico, presso un'agenzia turistica, con destinazione Madagascar per il periodo intercorrente dal 27 aprile al 6 maggio 2020, provvedendo, contestualmente, a versare un acconto alla società organizzatrice del viaggio.
- A causa della pandemia legata alla diffusione del COVID-19 che ha interessato sia l'Italia che il resto del mondo, e dunque anche lo Stato di destinazione, il Governo italiano ha adottato vari provvedimenti volti a imporre rigide limitazioni alla libertà di circolazione, consentita solo per comprovate esigenze lavorative, di necessità o di salute.
- Tra questi, il D.P.C.M. del 10 aprile 2020, ha esteso il divieto di spostamento delle persone fisiche dalla data del 14 aprile al 3 maggio 2020, impossibilitando le viaggiatrici ad eseguire il viaggio previsto.

Le attrici esercitavano, dunque, legittimo diritto di recesso, chiedendo l'immediata restituzione della somma versata a titolo di acconto.

L'organizzatore del viaggio confermava l'avvenuto annullamento della prenotazione, negando il rimborso dell'acconto versato ed offrendo l'emissione di voucher invocando le disposizioni di cui all'art. 88-bis del Decreto "Cura Italia".

Le attrici, avviavano apposito procedimento innanzi al Giudice di Pace di Caltanissetta per ottenere la residua parte delle somme spettanti.

Decisione:

- In linea generale, chi paga per avere un servizio turistico di cui, non per sua colpa, non può godere, ha diritto a essere rimborsato.
- La materia risulta, in primis, regolata dal Codice del Turismo (d.lgs. 79/2011) che all'art. 41 richiama proprio i casi di impossibilità a effettuare il viaggio causati da emergenze sanitarie e stabilisce che l'esercizio del diritto di recesso comporta per il viaggiatore il diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto, senza che siano dovute spese di recesso all'organizzatore.
- La relativa disciplina va coordinata con il relativo contratto turistico sottoscritto con l'agenzia di viaggi.
- Inoltre, tra le misure straordinarie sulla mobilità volte a fronteggiare la pandemia da Covid-19, il Governo ha introdotto con il DL 17 marzo 2020, n. 18 (cd. Decreto Cura Italia) una disciplina speciale per regolare la sorte dei contratti di viaggio e dei pacchetti turistici.

- Tale disciplina è stata ulteriormente ampliata in sede di conversione del predetto decreto, avvenuta con la L. 24 aprile 2020, n. 27, (vigente dal 30 aprile 2020) il cui l'art. 88-bis regola nello specifico le ipotesi di recesso dai contratti di viaggio e di pacchetto turistico in conseguenza dell'emergenza epidemiologica in atto.
- L'art. 88-bis ha previsto che in caso di recesso da parte del consumatore, l'organizzatore possa offrire un pacchetto alternativo, restituire il prezzo o emettere un voucher a favore del consumatore, senza che il cliente possa esprimere il suo eventuale dissenso.
- La tesi della società convenuta si basava sul fatto che il contratto turistico si fosse sciolto per "impossibilità sopravvenuta" e che, in base all'art. 88 bis del Decreto Cura Italia, alle attrici spettava solamente un eventuale voucher, lasciando impossibilitata la scelta di ottenere, invece, il rimborso dell'acconto.
- Con **sentenza n. 128 del 2021**, il Giudice di Pace di Caltanissetta ha accolto la domanda delle parti attrici all'integrale rimborso della somma versata.

- In particolare, il Giudice di Pace ha accolto la tesi secondo cui non si applica, al caso in esame, la disciplina della risoluzione contrattuale per impossibilità sopravvenuta, in quanto è stato esercitato il diverso diritto di recesso che comporta l'obbligo della società turistica di restituire le somme versate a titolo di acconto.
- In altre parole, **chi ha acquistato un pacchetto turistico** per una data compresa nel periodo di **impossibilità** a muoversi dal proprio Paese per le norme di contenimento del **Covid-19** o per i Paesi colpiti da circostanze inevitabili e straordinarie può:
 - Recedere dal contratto senza dover pagare alcuna penale, a condizione che lo faccia prima dell'inizio del pacchetto.
 - Ottenere il rimborso completo delle somme pagate.
 - Non sarà invece possibile pretendere un risarcimento a titolo di danno.